

notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. 642 /72
Repertorio numero 31321/15473

ATTO DI RETTIFICA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di giugno,
8 giugno 2023.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparente, si è personalmente costituito:

don Virginio Colmegna, nato a Saronno, l'1 agosto 1945, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione,

“Speranza Oltre Noi Onlus”

con sede in Milano, via Trasimeno n. 67, codice fiscale 97778260154, R.E.A. MI-2504134, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia n. 2897 e all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito l'“Associazione”).

Premesso

- che l'Associazione deliberava, con mio atto del 20 gennaio 2023, n. 30708/15113 di repertorio, registrato a Milano DP I il 3 febbraio 2023, al n. 7891, s. 1T, di trasformarsi nella fondazione denominata “Speranza Oltre Noi Onlus” (di seguito “Fondazione”) e, di conseguenza, di approvare lo statuto della Fondazione allegato sotto la lettera “C” al medesimo atto;
- che ai sensi dell'art. 2500-*novies* c.c. e dell'art. 42-*bis* c.c. gli effetti della trasformazione sarebbero decorsi dopo 60 giorni dal deposito della citata delibera nel Registro delle Persone Giuridiche in assenza di opposizione da parte dei creditori;
- che in data 24 febbraio 2023 il Registro delle Imprese di Monza Brianza e Lodi evadeva la richiesta di deposito della suddetta delibera;
- che in data 5 maggio 2023, decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 2500-*novies* c.c. in assenza di opposizione dei creditori, veniva trasmessa alla Regione Lombardia l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie conseguenti alla trasformazione (Protocollo regionale n. A1.2023.0236723 dell'8 maggio.2023);
- che con nota del 30 maggio 2023, protocollo numero A1.2023.0279530, la Regione Lombardia - Direzione centrale affari istituzionali, generali e società partecipate affari europei, persone giuridiche private e controllo successivo atti rilevava che per dar corso al procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 7 del d.P.R. 361/2000, la Fondazione doveva esaurire le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- che per mero errore materiale nello statuto della Fondazione non era stato riportato il limite territoriale presente nell'attuale statuto dell'Associazione;
- che nel citato verbale l'Assemblea conferiva al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari e opportuni per l'espletamento della procedura di trasformazione presso il Registro Persone Giuridiche della Regione Lombardia con facoltà di apportare all'atto e all'allegato statuto, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle competenti autorità

registrato a Milano DP I

il 12 giugno 2023

al n. 44125 s. 1T

con euro 200,00

Tutto ciò premesso

il Comparente, nell'indicata qualità, dichiara di voler rettificare lo statuto della Fondazione all'art. 3 inserendo la seguente precisazione: "*La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia*". Il Comparente mi presenta il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive unitamente all'allegato "A", dispensandomi dalla lettura dell'allegato, alle ore 12.30 dodici e trenta.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: don Virginio Colmegna

Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 31321/15473 di Repertorio

STATUTO della FONDAZIONE "Speranza Oltre Noi Onlus"

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita per trasformazione dell'Associazione "Speranza Oltre Noi Onlus" una Fondazione denominata

"Speranza Oltre Noi Onlus"

per brevità anche "SON Onlus" (di seguito anche la "Fondazione"). Di tale denominazione, comprensiva dell'acronimo "Onlus" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Finalità e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In particolare la Fondazione si propone di porre al centro del suo cammino le parole "speranza" e "quell'oltre noi" che indicano che la speranza è un dono di cui non siamo proprietari, è un dono che è affidato ad una comunità di persone che vogliono instaurare legami di solidarietà vera nel solco di quel 'magistero della fragilità' richiamato da Papa Francesco. La Fondazione nel suo agire vuole essere uno strumento che facilita la pratica di "abitare il futuro". Tutte le persone, le realtà associative, le istituzioni che collaboreranno per aiutare il progetto avranno l'impegno di consolidare, in modo gratuito, l'attesa di futuro delle famiglie per essere un vero luogo aperto a condividere, ascoltare, farsi carico. La Fondazione sarà un luogo di dialogo, di ricerca, aperto come ha insegnato il Card. Martini a credenti e non credenti; la Fondazione dovrà promuovere anche cultura aperta ed inclusiva.

E' con questo ideale che la Fondazione si prefigge lo scopo della tutela, dell'assistenza e della cura, materiale e morale, delle persone fisicamente e socialmente fragili e delle persone con disabilità anche prive di adeguata assistenza familiare sia in momenti di emergenza, sia **accompagnandole** con attività continuative di supporto o di integrazione e di cure sociali, psicologiche, sanitarie e della ricerca di soluzioni per il loro reale inserimento nella vita, anche valorizzando

le loro capacità, anche in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro, per rafforzarne la loro autonomia anche attraverso gli strumenti della legge 112/2016.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, n. 1, 5, 9 e 10 del D.Lgs. 460/97, svolgendo le seguenti attività:

1. promuovere e tutelare i diritti delle persone che si trovano in condizioni di povertà e di fragilità sociale e fisica, con particolare attenzione alle persone disabili e alle loro famiglie;
2. promuovere, realizzare e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura residenziale e semi residenziale destinati alle persone di cui al punto precedente ivi compresi progetti di co-housing per favore la deistituzionalizzazione e l'indipendenza delle persone con disabilità;
3. diffondere la conoscenza degli strumenti e dei contenuti della legge sul "dopo di noi";
4. promuovere e sostenere iniziative di formazione anche professionale nonché ogni altra iniziativa che possa favorire l'inserimento lavorativo delle persone di cui al precedente punto 1;
5. promuovere attività ed iniziative culturali, sociali, di animazione e aggregazione volte a favorire il processo di integrazione sociale delle persone disabili e fragili;
6. favorire attraverso la promozione di attività formative, teatrali, culturali artistiche e musicali una completa integrazione sociale nonché la promozione di una positiva attenzione ai temi della disabilità.

3.3 E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. La Fondazione può tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari.

Articolo 4

Patrimonio - Fondo di Dotazione – Fondo di Gestione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) le entrate derivanti dalle attività istituzionali e connesse nei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo 5

Sostenitori

5.1 Possono divenire Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciamo richiesta al Consiglio di Amministrazione e contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto al patrimonio della Fondazione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.2. La qualità di Sostenitore si perde per esclusione.

L'esclusione opera automaticamente per i Sostenitori in caso di morosità nel versamento del contributo annuale; è, invece, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi in caso di:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- operazioni straordinarie.

5.3. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Sostenitori;
- d) l'Organo di Revisione.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto di trasformazione e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) la fondazione "Casa della Carità Angelo Abriani", l'associazione "Amici Casa della Carità Angelo Abriani" e l'associazione "CeAS- Centro Ambrosiano di Solidarietà" nominano ciascuna un consigliere;
- b) un consigliere è nominato da Don Virginio Colmegna;
- c) un consigliere è nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- c) gli eventuali restanti consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza che determina altresì il numero complessivo di componenti del Consiglio successivo.

7.3 Qualora gli enti di cui al precedente articolo 7.2 lett. a) si estinguessero o cessassero, per qualsiasi causa, la propria attività o non provvedano alla nomina del consigliere di propria competenza entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina del consigliere ad essi riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

7.4 In caso di permanente impedimento o decesso di Don Virginio Colmegna ovvero qualora lo stesso non provveda alla nomina del consigliere di propria competenza entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina del consigliere allo stesso riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

7.5 Qualora l'Assemblea dei Sostenitori non provveda alla nomina del consigliere di propria competenza entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina del consigliere allo stesso riservata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

7.6 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

7.7. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.2 lett. a), b) o c) il Consiglio di Amministrazione procederà tempestivamente a richiedere al soggetto competente ai sensi delle stesse disposizioni di provvedere alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

In mancanza dei soggetti competenti alla nomina dei sostituti ovvero qualora gli stessi non vi provvedano entro 60 giorni dalla richiesta, il sostituto sarà cooptato dal Consiglio di Amministrazione e resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

7.8 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un

Consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.2 lett. d), il Consiglio di Amministrazione in carica potrà cooptare un nuovo componente o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

7.9 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto a procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- d) conferisce incarichi professionali;
- e) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- f) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- g) può nominare il Segretario o Direttore Generale (che non potranno essere anche componenti del Consiglio di Amministrazione) determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
- h) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- j) amministra il patrimonio della Fondazione;
- k) delibera le modifiche allo statuto;
- l) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- m) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- n) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con

avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Revisione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario o Direttore Generale della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, come il Vice Presidente, è nominato per la prima volta in sede di atto di trasformazione e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente

Articolo 11

Assemblea dei Sostenitori

11.1. L'Assemblea, composta dai Sostenitori nominati ai sensi del precedente articolo 5, è convocata dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Consiglio di Amministrazione stesso o un quinto Sostenitori, e in ogni caso almeno una volta l'anno.

11.2. L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 c.c., mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei presenti.

Ogni Sostenitore può farsi rappresentare da un altro Sostenitore mediante delega scritta e ha diritto a un voto. Ogni Sostenitore non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente e, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio di Amministrazione da questi delegato.

All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto.

11.3. L'Assemblea:

- esprimere pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7.2 lett. c);
- nomina l'organo di revisione ai sensi dell'art. 12.

11.4. Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

11.5. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario della riunione che lo firma unitamente al Presidente.

Articolo 12

Organo di Revisione

12.1 L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dall'Assemblea dei Sostenitori.

12.3 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica cinque esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

12.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

12.5 L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di revisione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9.

Articolo 13

Compensi per le Cariche sociali

13.1 Agli amministratori, ai Revisori e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità

assunte e alle specifiche competenze e comunque nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

14.2 È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

14.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 16

Estinzione

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, scelti dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Norme applicabili

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

Articolo 18

Norma Transitoria

18.1 In deroga a quanto previsto nell'art. 7, in caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere nominato nella delibera di trasformazione la nomina del sostituto compete al Consiglio di Amministrazione in carica.

F.to: don Virginio Colmegna

Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B. del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 15 quindici giugno 2023 duemilaventitré.